

Versione anonimizzata

Traduzione

C-200/21 - 1

Causa C-200/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

31 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Tribunalul București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

25 febbraio 2021

Appellanti:

TU

SU

Appellate:

BRD Groupe Société Générale SA

Next Capital Solutions Limited

Domanda di pronuncia pregiudiziale

(OMISSIS) Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest), Sesta Sezione
(OMISSIS)

(OMISSIS) decisione del 25.02.2021

Appellanti: TU e SU (OMISSIS)

Appellate: NEXT CAPITAL SOLUTIONS LIMITED, rappresentata dalla SC
EOS KSI ROMANIA SRL, con sede in Bucarest (OMISSIS) e BRD GROUPE
SOCIETE GENERALE S.A., con sede in Bucarest (OMISSIS)

Nella causa promossa dagli attori TU e SU nei confronti delle convenute Next Capital Solutions Limited, rappresentata da SC EOS KSI România SRL, e BRD Groupe Société Générale S.A., avente ad oggetto un'opposizione all'esecuzione, a seguito dell'appello degli attori avverso la sentenza civile (OMISSIS) del 3 luglio 2020, pronunciata dalla Judecătoria Sectorului 1 (Tribunale di primo grado del Primo Circondario), il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest), in qualità di giudice d'appello, ha pronunciato, nell'udienza pubblica del 25.02.2021, la seguente

SENTENZA

Si sottopone, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la seguente questione, ai fini di una pronuncia pregiudiziale:

— Se la direttiva 93/13 osti a una norma di diritto nazionale, come quella risultante dall'articolo 712 e seguenti del capo VI del Codice di procedura civile, che prevede un termine di 15 giorni entro il quale il debitore può invocare, in sede di opposizione all'esecuzione forzata, il carattere abusivo di una clausola contrattuale del titolo esecutivo, dal momento che un'azione mirante all'accertamento dell'esistenza di clausole abusive contenute nel titolo esecutivo non è soggetta a nessun termine e nell'ambito di quest'ultima è prevista la facoltà, per il debitore, di chiedere la sospensione dell'esecuzione forzata del titolo, conformemente all'articolo 638, paragrafo 2, del Codice di procedura civile.

Motivazione:

I. Fatti:

- 1 BRD Groupe Société Générale S.A., in qualità di mutuante, e TU, in qualità di mutuatario, hanno stipulato il contratto di credito (OMISSIS) in data 18.10.2007. Nel giugno 2009, la convenuta BRD S.A. ha concluso il contratto di cessione del credito, con il quale essa ha ceduto il proprio credito, derivante dal contratto concluso con l'attore, alla IFN Next Capital Finance S.A; successivamente, nell'agosto 2009, la IFN Next Capital Finance S.A. ha ceduto il credito all'appellata Next Capital Solutions Limited.
- 2 Per dare esecuzione al titolo esecutivo costituito dal contratto di credito (OMISSIS), l'appellata Next Capital Solutions Limited, tramite l'amministratore degli attivi S.C. EOS K.S.I. România S.R.L., ha adito, in data 23.02.2015, il Biroul executorului judecătoresc (Ufficio dell'ufficiale giudiziario) (OMISSIS), il quale ha dato avvio alla procedura di esecuzione forzata (OMISSIS), in conformità al verbale del 23.02.2015. **[OR. 2]**
- 3 Alla data del 24.02.2015, l'ufficiale giudiziario ha emesso un'ingiunzione di pagamento, con correlata costituzione di pegno, con la quale ha imposto al debitore, nel termine di un giorno successivo al ricevimento o al deposito di quest'ultima presso il suo domicilio, di ottemperare al titolo esecutivo costituito

dal contratto di credito (OMISSIS) concluso con la BRD, nel senso di versare al creditore cessionario i seguenti importi: 39 176,36 lei rumeni (RON), a titolo di debito residuo, e RON 5 357,08, a titolo di spese di esecuzione. In pari data, l'ufficiale giudiziario ha disposto altresì il pignoramento delle disponibilità finanziarie, in lei rumeni e in valuta straniera, presenti e future, che il debitore TU deteneva su conti aperti presso diversi istituti bancari, informandone nel contempo il debitore.

- 4 Gli atti esecutivi (verbale di avvio della procedura di esecuzione, del 24.02.2015, l'ingiunzione di pagamento del 24.02.2015, il verbale recante liquidazione delle spese di esecuzione, il verbale di avvio dell'esecuzione forzata, il titolo esecutivo, l'avviso di pignoramento del 24.02.2015 e l'atto di pignoramento) sono stati trasmessi all'opponente il 02.03.2015.
- 5 Successivamente, l'ufficiale giudiziario ha proceduto al pignoramento presso terzi per una quota pari a 1/3 del reddito netto mensile del debitore, che il terzo pignorato Total Prest 2000 S.R.L. doveva a quest'ultimo, con atto di pignoramento presso terzi del 06.03.2015, emettendo nel contempo il relativo atto di notificazione, comunicato al debitore presso il domicilio dello stesso, mediante deposito nella casella postale, alla data del 13.03.2015.
- 6 In data 17.03.2015, l'opponente ha iscritto nel ruolo dell'ufficiale giudiziario una domanda mediante la quale ha dichiarato di voler contestare il debito residuo calcolato dalla EOS K.S.I. România, e in data 05.08.2015, in qualità di debitore sottoposto a esecuzione (OMISSIS), l'opponente ha chiesto che venisse approvata un'impegnativa di pagamento per un periodo di 6 mesi, per un importo mensile pari a RON 500, a partire dal mese di settembre.
- 7 In data 06.12.2018, l'ufficiale giudiziario ha emesso l'ingiunzione di pagamento, con correlata costituzione di ipoteca, con la quale ha ingiunto al debitore, entro il termine di 15 giorni a decorrere dal suo ricevimento o dal deposito di quest'ultimo presso il suo domicilio, di ottemperare al titolo esecutivo, versando al creditore i seguenti importi: RON 40 849,67, a titolo di debito residuo, credito produttivo di interessi fino al pagamento integrale del debitore, e RON 5 437,08, a titolo di spese di esecuzione, pena l'esecuzione forzata sulla quota dell'immobile, situato in Bucarest, di proprietà del debitore (OMISSIS).
- 8 Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione, invocando la prescrizione del diritto di procedere all'esecuzione forzata, iscritta a ruolo presso la Judecătoria Sectorului 1 (Tribunale di primo grado del Primo Circondario) (OMISSIS), decisa con sentenza civile n. 2090/2019, divenuta definitiva a seguito di rigetto dell'appello. In tale causa è stato accertato in via definitiva che l'opposizione in questione (nell'ambito della quale è stata invocata la prescrizione del diritto di procedere all'esecuzione forzata) era tardiva.
- 9 Il 17.02.2020 il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione, iscritta a ruolo presso la Judecătoria Sectorului 1 (OMISSIS), chiedendo al giudice che, con

un'emananda sentenza, venga dichiarata abusiva la clausola relativa alla riscossione di una commissione di apertura di un fascicolo, della clausola relativa alla riscossione di una commissione mensile per gestione del credito, di annullare gli atti di esecuzione della procedura di esecuzione (OMISSIS) iscritta al ruolo [dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario], a seguito dell'accertamento del carattere abusivo delle clausole contestate. Nella motivazione dell'istanza, il debitore sostiene la necessità della restituzione delle somme illegalmente pignorate sulla base di tali clausole.

II. Conclusioni e argomenti delle parti

- 10 Le appellate Next Capital Solutions LTD e BRD Groupe Société Generale S.A. hanno sollevato l'eccezione di tardività dell'opposizione all'esecuzione, facendo valere che il termine entro il quale l'esecuzione forzata può essere contestata, alla luce delle disposizioni dell'articolo 715, paragrafi (1) e (2), del Codice di procedura civile, sarebbe iniziato a decorrere già dal 02.03.2015, quando [OR. 3] i primi atti di esecuzione sono stati comunicati all'opponente. Per di più, l'opponente è venuto a conoscenza dell'esecuzione forzata sin dalla data della prima trattenuta, conformemente alla ricevuta (OMISSIS) dell'08.04.2015 e conformemente alla domanda e all'impegnativa di pagamento in data 05.08.2015 — data a partire dalla quale si trovava nei termini per sollevare i motivi di opposizione presentati nell'atto introduttivo del ricorso. Di conseguenza, in considerazione della data in cui i primi atti di esecuzione sono stati comunicati (02.03.2015) e, a maggior ragione, della prima ritenuta (08.04.2015) e della data in cui l'opposizione all'esecuzione è stata depositata (28.12.2018), oltre 3 anni dopo la sua presa di conoscenza, si è chiesto il rigetto dell'opposizione all'esecuzione in quanto proposta tardivamente.
- 11 Gli opposenti hanno fatto valere che la presente opposizione è stata proposta conformemente all'ordinanza emessa dalla [Corte di giustizia dell'Unione europea] nel novembre 2019, nella causa C-75/19.

III. Svolgimento del procedimento:

- 12 Il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di tardività e ha respinto l'opposizione all'esecuzione in quanto tardiva, sulla base dell'articolo 71[5], paragrafo 1, punto 3, del Codice di procedura civile, alla luce dell'ordinanza della Corte del novembre 2019, giudicando che quest'ultima impone di riconoscere la facoltà, per il consumatore, di invocare il carattere abusivo di clausole contrattuali, ma non quella di formulare un siffatto ricorso sine die. A tal riguardo, si è affermato quanto segue:

«La Corte, in tale causa, non ha dichiarato nulla di nuovo, poiché era unanimemente ammesso che il carattere abusivo delle clausole possa essere sempre invocato da un consumatore, in un qualsiasi procedimento.

Inoltre, in tale causa [la Corte] si è limitata a dichiarare che il consumatore non decade dal diritto di invocare la natura abusiva delle clausole in sede di opposizione all'esecuzione, nonostante il fatto che, successivamente alla legge n. 310/2018, che ha modificato il Codice di procedura civile, esso disponga di un ricorso alternativo, ossia quello di diritto ordinario, il che non era comunque messo in discussione in diritto interno.

Tutta l'argomentazione [della Corte] alla base del giudizio in questione ha considerato rilevante la necessità di invocare, nel corso dell'esecuzione, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, la natura abusiva di clausole ma non il ricorso all'opposizione all'esecuzione come uno strumento per poter opporsi, in qualsiasi momento, all'esecuzione forzata».

- 13 Il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) è attualmente chiamato a statuire sull'appello interposto dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado, il quale mira al rigetto dell'eccezione di tardività e all'accoglimento del ricorso.

IV. Basi giuridiche

Fondamenti normativi del diritto dell'Unione:

- 14 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29 (OMISSIS); in prosieguo: la «direttiva 93/13/CEE»)

Diritto nazionale:

- 15 Legge del 6 novembre 2000, n. 193, in materia di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 560, del 10 novembre 2000), come modificata da ultimo nel 2014 (in prosieguo: la «legge n. 193/2000»), la quale prevede, negli articoli 1 e 6, il divieto, rispettivamente, per i professionisti, di stipulare clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e che tali clausole non producano effetti nei confronti dei consumatori. L'articolo 14 di tale legge prevede che i consumatori danneggiati da contratti conclusi in violazione delle disposizioni di detta legge hanno il diritto di adire gli organi giurisdizionali conformemente alle disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile. **[OR. 4]**
- 16 Legge del 1° luglio 2010, n. 134, recante il Codice di procedura civile (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 247/2015; in prosieguo: il «Codice di procedura civile»), la quale conferisce, nell'articolo 712, paragrafo 1, agli interessati o ai soggetti lesi dall'esecuzione forzata il diritto di proporre opposizione all'esecuzione medesima, ai provvedimenti emessi dall'ufficiale giudiziario e ad ogni atto di esecuzione. Il paragrafo (2) di detto articolo prevede la facoltà di proporre opposizione anche nel caso in cui si rendano necessari chiarimenti sul significato, sulla portata o sull'attuazione del titolo esecutivo.

- 17 L'articolo 713 del Codice di procedura civile, relativo alle condizioni di ricevibilità di un'opposizione all'esecuzione, prevede, al paragrafo (2), che, quando l'esecuzione forzata è effettuata sulla base di un titolo esecutivo diverso da una sentenza, il debitore può invocare, in sede di opposizione all'esecuzione, anche motivi di fatto o di diritto relativi al merito del diritto a fondamento del titolo esecutivo solo se la legge non preveda, in relazione a tale titolo esecutivo, un rimedio procedurale specifico per il suo annullamento. Ai sensi del paragrafo (3) di tale articolo, la medesima parte non può proporre una nuova opposizione per motivi che sussistevano alla data della prima.
- 18 L'articolo 715 di tale codice, relativo ai termini, prevede, al paragrafo (1), che l'opposizione relativa all'esecuzione può essere proposta entro 15 giorni dalla data in cui l'opponente è venuto a conoscenza dell'atto di esecuzione che contesta e, per il debitore che si oppone all'esecuzione stessa, il termine è calcolato a decorrere dalla data in cui ha ricevuto il titolo munito di formula esecutiva o l'ingiunzione, o ancora dalla data in cui ha avuto conoscenza del primo atto di esecuzione. Il paragrafo (3) prevede che la contestazione relativa al chiarimento del significato, della portata o dell'attuazione del titolo esecutivo può avvenire in qualsiasi momento, fin quando non sia prescritto il diritto di ottenere l'esecuzione forzata.
- 19 L'articolo 720 di detto codice, relativo agli effetti della decisione sull'opposizione, al paragrafo (1) prevede che, in caso di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, il giudice adito, tenuto conto del suo oggetto, secondo il caso, rettificchi o annulli l'atto di esecuzione impugnato, disponga l'annullamento o la cessazione dell'esecuzione stessa, annulli o interpreti il titolo esecutivo.
- 20 L'articolo 638, paragrafo 2, prevede che la sospensione dell'esecuzione dei titoli esecutivi, tra cui i contratti di credito, può essere chiesta anche nell'ambito dell'azione avente ad oggetto il loro annullamento, e in tal caso si applicano le stesse norme procedurali applicabili alla domanda di sospensione dell'esecuzione presentata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione, ossia le disposizioni dell'articolo 719 del codice.

V. Questione pregiudiziale

Fondamento del rinvio pregiudiziale:

- 21 Articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione della questione pregiudiziale:

- 22 Nel caso di specie, si pone la questione di come interpretare la direttiva sotto il profilo della necessità di garantire il diritto del consumatore di invocare il carattere abusivo delle clausole contrattuali in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione forzata mediante opposizione all'esecuzione, anche se egli può anche agire in giudizio al riguardo chiedendo, nel ricorso di merito, la sospensione

dell'esecuzione forzata. Tale questione si pone, da un lato, dal momento che il giudice dell'esecuzione può anche decidere sulla validità degli atti di esecuzione con la medesima sentenza ed è l'unico a poter statuire riguardo agli effetti della nullità del titolo esecutivo sul procedimento di esecuzione forzata. Dall'altro, la Corte, con ordinanza del 6 [OR. 5] novembre 2019, nella causa C-75/19, EU:C:2019:950, ha dichiarato che la direttiva 93/13/CEE dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma di diritto nazionale in forza della quale un consumatore, che abbia concluso un contratto di credito con un istituto di credito e nei confronti del quale tale professionista ha avviato un procedimento di esecuzione forzata, non ha il diritto di invocare l'esistenza di clausole abusive per contestare detto procedimento dopo la scadenza di un termine di 15 giorni dalla comunicazione dei primi atti di tale procedimento, in un'ipotesi in cui, tuttavia, la promozione di un'azione in giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di clausole abusive non è soggetta a nessun termine e non consenta la sospensione dell'esecuzione sino alla soluzione della controversia. Poiché l'ipotesi del caso di specie è analoga a quella di cui alla causa C-75/19, ma differisce riguardo a punti essenziali analizzati dalla Corte, occorre fornire un'interpretazione della direttiva anche nell'ipotesi in cui l'azione in giudizio consenta la sospensione dell'esecuzione forzata.

- 23 In caso di una risposta in senso affermativo, spetta al giudice nazionale ricercare, nei limiti del principio di legalità, una modalità di interpretazione delle norme nazionali in materia di esecuzione forzata che consenta al consumatore, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, di proporre un'opposizione all'esecuzione fondata sul carattere abusivo di clausole contrattuali anche oltre il termine di quindici giorni previsto dall'articolo 715 del Codice di procedura civile.
- 24 Qualora il giudice nazionale non individui una siffatta modalità interpretativa, si impone una risposta alla questione se, qualora la Corte constati che la tutela effettiva dei diritti derivanti da una direttiva (nel caso di specie, la direttiva 93/13) non può essere garantita dall'ordinamento procedurale nazionale, l'interpretazione fornita dalla Corte alla direttiva imponga allo Stato membro di disapplicare una norma di diritto processuale, quale l'articolo 715, che disciplina il termine entro il quale può essere proposta l'opposizione all'esecuzione.